L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 134).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Art. 1 - Comma 134

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (73) (74)

⁽⁷³⁾ Comma modificato dall' *art.* 49, *comma* 1, *lett.* a), *D.L.* 26 ottobre 2019, *n.* 124, convertito, con modificazioni, dalla *L.* 19 dicembre 2019, *n.* 157, e, successivamente, così sostituito dall' *art.* 1, *comma* 66, *lett.* a), *L.* 27 dicembre 2019, *n.* 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽⁷⁴⁾ Per la riduzione dei contributi di cui al presente comma vedi l' art. 39, comma 14-octies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.